

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI
e COZZOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Legge quadro in materia di rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il continuo ed incontrollato aumento dei rifiuti ed il loro indiscriminato smaltimento in discariche, spesso fatiscenti o addirittura abusive, ha portato alla ben nota emergenza rifiuti che sta gravemente compromettendo il territorio e le risorse idriche e creando un diffuso malcontento nelle popolazioni.

I ritardi nel recepimento delle direttive europee in materia, la prolissità, e spesso la conflittualità, delle leggi esistenti e l'inefficienza del sistema gestionale ed amministrativo stanno portando la problematica rifiuti ad un punto tale che, senza provvedimenti immediati ed efficaci, difficilmente potrà essere gestita in maniera corretta e razionale.

Inoltre, l'assenza di controlli efficienti e coordinati dà ampio spazio di manovra ad operatori senza scrupoli e alla criminalità organizzata, che hanno intravisto la possibilità di ricavare dalla gestione dei rifiuti enormi ed illeciti guadagni; tutto ciò a scapito dell'integrità del territorio e dell'economia nazionale.

Lo scopo di questo disegno di legge è quello di snellire e razionalizzare il quadro normativo sui rifiuti in modo da fornire una guida chiara e percorribile ad amministratori ed operatori per la gestione delle problematiche, la razionalizzazione delle risorse tecniche ed economiche e per garantire il rispetto dell'ambiente ed il soddisfacimento delle aspettative delle popolazioni.

I punti qualificanti di questo disegno di legge sono:

a) la razionalizzazione dell'assetto normativo: la base di partenza è rappresentata dalle direttive europee che devono essere recepite globalmente onde evitare discrepanze e conflittualità che possono portare a penalizzazioni economiche e a disomogeneità nelle operazioni. Occorre, inoltre,

snellire il quadro normativo nazionale semplificando gli aspetti burocratici e sopprimendo le norme inutili o penalizzanti;

b) minimizzazione dei rifiuti: bisogna procedere ad una seria azione di minimizzazione dei rifiuti all'origine, favorendo ed incentivando iniziative per la riduzione degli imballaggi e tecnologie per il contenimento dei rifiuti nelle operazioni produttive;

c) raccolta differenziata e recupero energetico: è necessario promuovere azioni e potenziare iniziative per la raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti solidi urbani (RSU), in modo da massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili tecnologicamente o da destinare alla produzione di energia in appositi impianti di termovalorizzazione. In questo contesto è necessario rendere più snelle ed efficienti le procedure per la certificazione e l'utilizzo delle tecnologie di trattamento dei rifiuti, affidandone l'incarico e la responsabilità alle apposite funzioni tecniche ed amministrative, sia locali che centrali, e tenendo sempre conto delle rispettive conoscenze e competenze. È necessario, inoltre, potenziare i consorzi obbligatori per il recupero dei rifiuti riciclabili e promuovere nuove iniziative per il loro riutilizzo, creando così anche delle opportunità di lavoro soprattutto per i giovani e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione;

d) trasporto: la programmazione gestionale dei rifiuti deve avere come presupposto principale la razionalizzazione del loro trasporto sul territorio nazionale, minimizzando le distanze fra centri di produzione e raccolta ed impianti di trattamento e/o smaltimento. Il concetto informatore deve essere la gestione integrata dei rifiuti su base regionale, limitando alle emergenze o a casi specifici molto particolari eventuali trasporti interregionali. Per questi ultimi deve

essere data priorità al trasporto ferroviario, più razionale per i costi e con meno rischi per l'ambiente, limitando quello su strada alla movimentazione locale. Questo approccio, oltre a razionalizzare l'impiego di capacità e risorse sul territorio nazionale, ha anche lo scopo di ridurre i rischi per l'ambiente e di sottrarre ad organizzazioni speculative o criminali una fonte di guadagni illeciti;

e) gestione e controllo: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di massima efficienza e trasparenza, utilizzando al meglio le risorse disponibili e le opportunità di recupero e riutilizzo. A tale scopo occorre snellire tutti gli aspetti burocratici, utilizzando opportunamente le risorse pubbliche e le iniziative private. Le operazioni autorizzative e di controllo, da effettuare secondo schemi e programmi razionali e realizzabili dovranno essere condotte dagli organismi pubblici competenti per attività e territorio, lasciando agli enti centrali le azioni di indirizzo e di certificazione, e a quelli locali quelle autorizzative e di controllo;

f) tasse e tariffe: il presupposto per una corretta gestione economica del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è la trasformazione dell'attuale tassa sui rifiuti in

tariffa per l'esecuzione del servizio; ciò significa che ogni utente deve pagare in proporzione al servizio utilizzato. Nel caso dei rifiuti solidi urbani le utenze civili dovranno pagare tariffe proporzionate non più alle dimensioni dell'unità abitativa, ma in base alle caratteristiche del nucleo familiare. Fermo restando il principio che il contributo rappresenta una tariffa per un servizio effettivamente reso, per le utenze artigiane, commerciali, uffici e servizi, dovranno essere definiti valori tariffari che tengano conto sia degli ambienti utilizzati sia delle attività svolte.

In conclusione, questo disegno di legge si prefigge l'obiettivo di rendere tecnicamente ed economicamente efficiente la gestione dei rifiuti, tramite un processo normativo e di controllo moderno e razionale, in linea con la normativa europea ed adeguato alle esigenze dell'utenza.

La promozione e l'incentivazione di azioni e programmi per la riduzione dei rifiuti ed un loro razionale riutilizzo porteranno senz'altro ad un più efficace controllo della problematica ambientale, a maggiori opportunità e migliori condizioni di lavoro per gli operatori, e ad un più efficiente ed accettabile servizio per gli utenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scopo)

1. Scopo della presente legge è quello di realizzare un sistema di gestione dei rifiuti semplice, chiaro ed applicabile, mediante la completa revisione dell'impianto normativo esistente ed il recepimento delle seguenti direttive della Comunità europea:

- a) 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- b) 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- c) 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge regola tutte le attività inerenti il sistema di gestione dei rifiuti e specificamente la produzione, la raccolta ed il trasporto, i trattamenti, lo smaltimento, svolte da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e si applica a tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I principi basilari su cui si fonda la presente legge sono:

- a) la prevenzione: riduzione dei rifiuti all'origine, tecnologie e prodotti puliti, reimpiego;
- b) la valorizzazione: riciclo e trasformazione dei materiali, valorizzazione energetica;
- c) lo smaltimento: drastica riduzione dell'uso delle discariche e sfruttamento ottimale della termodistruzione abbinata alla valorizzazione energetica;

d) i trasporti: riduzione e controllo della movimentazione sul territorio nazionale.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definisce:

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato 1 e di cui il produttore o il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore»: il soggetto, pubblico o privato, dalla cui attività ha avuto origine la formazione dei rifiuti;

c) «detentore»: il produttore di rifiuti o la persona, fisica o giuridica, che li detiene;

d) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) «smaltimento»: tutte le operazioni previste nell'allegato II A annesso alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

f) «recupero»: tutte le operazioni previste nell'allegato II B annesso alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

g) «raccolta»: l'operazione di raccolta, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

h) «luogo di produzione dei rifiuti»: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione o di consumo;

i) «deposito temporaneo»: il deposito dei rifiuti effettuato all'interno del luogo di produzione in attesa di avviare i rifiuti stessi allo smaltimento o al recupero;

l) «stoccaggio»: il deposito dei rifiuti effettuato all'interno o all'esterno del luogo di produzione e precedente le attività di smaltimento o di recupero;

m) «trasporto»: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione o dal deposito temporaneo, allo stoccaggio, allo smaltimento o al recupero;

n) «raccolta differenziata»: il conferimento e la raccolta separati delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e assimilabili.

Art. 4.

(Classificazione)

1. I rifiuti all'origine sono classificati nel modo seguente:

a) rifiuti urbani:

1) i rifiuti provenienti dalle abitazioni e dai fabbricati civili in genere, quelli giacenti su strade ed aree pubbliche o private, sulle spiagge marine e lacustri, sui cigli e nelle aree dei fiumi;

2) i rifiuti derivanti da attività industriali e agricole diverse dalle lavorazioni e dai processi produttivi e comunque assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

b) rifiuti ospedalieri: i rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili a quelli urbani;

c) rifiuti da attività produttive:

1) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

2) i rifiuti agricoli, ad esclusione degli escrementi di animali e di altre sostanze naturali e non pericolose riutilizzabili in attività agricole;

3) i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

4) i rifiuti provenienti da insediamenti civili adibiti allo svolgimento di attività alberghiere, scolastiche, turistiche, sportive, ricreative e di prestazioni di servizi non dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.

2. In base alle caratteristiche fisiche e biologiche, la classificazione dei rifiuti è la seguente:

a) rifiuti pericolosi: i rifiuti definiti pericolosi dalla direttiva 91/689/CEE del Con-

siglio, del 12 dicembre 1991, e dall'allegato alla decisione del Consiglio 94/904/CEE del 22 dicembre 1994;

b) rifiuti non pericolosi: rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) rifiuti inerti: rifiuti che non subiscono alcuna spontanea trasformazione fisica, chimica o biologica significativa.

Art. 5.

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) i rifiuti radioattivi;

c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo smaltimento delle cave;

d) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:

1) materie fecali;

2) altre sostanze naturali e non pericolose nell'attività agricola;

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso.

Art. 6.

(Autorizzazione)

1. Sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione le attività relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento con impianti fissi o mobili, allo stoccaggio provvisorio e allo smaltimento con impianti fissi o mobili.

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 compete alla regione che provvede in conformità al proprio ordinamento.

3. L'assessorato regionale competente rilascia il provvedimento di cui al comma 2 previo accertamento dei requisiti amministrativi e tecnici entro novanta giorni dalla proposizione dell'istanza. Decorso tale termine l'istanza si intende assentita.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto da atti istruttori ritualmente comunicati al richiedente.

5. L'autorizzazione ha durata quinquennale.

Art. 7.

(Certificazione)

1. I requisiti di idoneità delle imprese che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 6, comma 1, sono certificati dalle Agenzie regionali di protezione dell'ambiente (ARPA) in conformità ai criteri direttivi di natura tecnica emanati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalla competente ARPA entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, termine che può essere interrotto soltanto per motivati atti istruttori da comunicare al richiedente. Il rilascio della certificazione è assoggettato al pagamento di una somma, determinata con criteri da stabilire da parte della regione, a titolo di concorso alle spese di funzionamento dell'ARPA.

3. Il provvedimento sulla richiesta di certificazione, positivo o negativo, costituisce atto dovuto per l'ARPA. L'omissione comporta la responsabilità amministrativa a carico dell'ARPA per l'eventuale danno indiretto.

4. La certificazione ha durata quinquennale ed è, comunque, soggetta a revisione.

Art. 8.

(Soppressione dell'Albo nazionale degli smaltitori)

1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è soppresso.

Art. 9.

(Catasto nazionale dei rifiuti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge chiunque produca ovvero sia titolare dei impianti di smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei rifiuti solidi urbani, inerti e assimilabili agli urbani di opere civili, deve comunicare direttamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Art. 10.

(Registri di carico e scarico)

1. Ogni stabilimento od impresa che produce rifiuti o svolge una o più attività di gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento, nonchè i soggetti che effettuano attività di recupero dei rifiuti e di produzione e trasporto dei rifiuti destinati al recupero, per ciascuna tipologia di rifiuti, devono annotare, con cadenza almeno quindicinale, su apposito registro numerato e vidimato dall'ufficio del registro o da un notaio, le seguenti informazioni:

a) la quantità: peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità;

b) la qualità: principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di rifiuti pericolosi;

c) la provenienza: identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica;

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;

f) le date di carico e scarico;
g) il modo di trattamento e di eventuale riutilizzo.

2. Nei registri di cui al comma 1 devono essere riportate anche le informazioni sugli oli usati per i quali è prevista la registrazione su specifici registri, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 i produttori o le imprese che gestiscono i seguenti rifiuti:

a) frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) rifiuti inerti, purchè privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

c) frazioni merceologiche non pericolose, derivanti da raccolte differenziate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione dei rifiuti;

d) scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonchè gli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

4. Il registro deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo in caso di ispezione presso gli insediamenti.

5. Il registro deve essere conservato per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I piccoli produttori di cui all'articolo 11 possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti destinati al recupero anche tramite le organizzazioni di categoria o loro società

di servizi, che provvedono ad effettuare le relative registrazioni con cadenza mensile.

Art. 11.

(Piccoli produttori)

1. Ai fini della presente legge si intendono per piccoli produttori i soggetti la cui produzione annua di rifiuti derivanti da attività produttive non eccede:

a) 50 tonnellate di rifiuti non pericolosi;

b) 5 tonnellate di rifiuti pericolosi.

2. Qualora più soggetti operino presso lo stesso luogo produttivo od in luoghi contigui ed in tale ultimo caso, i soggetti abbiano tra loro anche collegamenti di proprietà, i limiti di cui al comma 1 si applicano alla produzione complessiva dei soggetti.

3. I piccoli produttori hanno facoltà di affidare la gestione tecnico-amministrativa dei propri rifiuti a soggetti che svolgono la professione di ingegnere, chimico, biologo e perito tecnico, iscritti ai rispettivi albi professionali.

4. Il piccolo produttore che ha conferito a terzi la gestione tecnico-amministrativa dei propri rifiuti è comunque tenuto ai seguenti obblighi:

a) tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 10;

b) comunicazione al catasto di cui all'articolo 9.

Art. 12.

(Impianti sperimentali)

1. Non si considerano compresi nelle attività di gestione dei rifiuti e non richiedono, quindi, l'autorizzazione di cui all'articolo 6, i laboratori e gli impianti dove, pur effettuando attività di trattamento o smaltimento di rifiuti, le stesse sono esclusivamente finalizzate ad attività di ricerca, prova, sviluppo tecnologico, dimostrazione tecnologica o simili, purchè:

a) non vi sia alcun ricavo economico diretto dalle attività di smaltimento o recupero dei rifiuti;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 30 tonnellate giornaliere se i rifiuti sono non pericolosi, ovvero 5 tonnellate giornaliere se le prove includono anche i rifiuti pericolosi, per un totale annuo massimo, rispettivamente, di 1500 e 250 tonnellate;

c) gli impianti siano caratterizzati da innovazioni tecnologiche che giustifichino l'esigenza di effettuare delle prove.

2. Almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, il titolare del laboratorio od impianto deve inviare comunicazione alla regione competente per territorio, specificando la localizzazione delle attività, le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e delle modalità operative. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure, in casi eccezionali ove non diversamente possibile, vietare l'attività, qualora l'attività stessa non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

3. Gli impianti dove sono state svolte le attività di cui al comma 1 non possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 6 nei quattro anni successivi alla comunicazione alla regione della conclusione delle attività medesime.

Art. 13.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione e consulenza relative alle attività connesse all'attuazione della presente legge;

b) la determinazione di criteri generali relativi alle metodologie per la gestione dei rifiuti;

c) la regolamentazione tecnica della gestione delle varie tipologie dei rifiuti;

d) la determinazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, di misure dirette a limitare la produzione dei rifiuti e ad incrementare le operazioni di recupero, promuovendo, all'uopo, studi e ricerche;

e) la determinazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di criteri generali per l'organizzazione e la realizzazione, da parte dei comuni, della raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi, ivi compresa la data di decorrenza dell'obbligo di raccolta differenziata e le conseguenze derivanti dal mancato tempestivo inizio della medesima da parte di comuni, nonché le interrelazioni con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio o di recupero;

f) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

g) la determinazione dei criteri che devono essere osservati per valutare l'assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti di diversa origine;

h) la determinazione dei requisiti minimi degli impianti di smaltimento e delle prescrizioni da osservare nell'esercizio delle attività di smaltimento;

i) la definizione dei metodi e delle procedure per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

l) la determinazione dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge;

m) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 18, attraverso appositi atti di indirizzo e il coordinamento dei medesimi piani regionali anche mediante la convocazione di apposite conferenze interregionali;

n) l'individuazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

o) la riorganizzazione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti di cui all'articolo 9, per la raccolta in un sistema unitario di tutti i dati comunicati dalle regioni rela-

tivi alla gestione dei rifiuti medesimi e la loro pubblicazione;

p) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale;

q) la determinazione dei criteri generali e delle misure appropriate per la realizzazione di una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e l'integrazione di tale rete nella rete comunitaria di impianti di smaltimento dei rifiuti, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

r) la redazione di comunicazioni e di periodiche relazioni alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, della citata direttiva 91/156/CEE, sulla situazione della gestione dei rifiuti.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *l)*, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, lo Stato adotta il piano nazionale di gestione dei rifiuti.

3. Per tutte le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera *i)*, lo Stato si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

4. Per quanto riguarda l'attività di cui alla lettera *i)* del comma 1, lo Stato si avvale dell'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Art. 14.

(Competenze delle regioni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 18, avvalendosi delle rispettive Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

b) la regolamentazione della raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, avvalendosi, come organo tecnico, delle relative ARPA per gli adempimenti di cui all'articolo 7;

d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti anche pericolosi, nonché alle modifiche di quelli esistenti, avvalendosi dell'ARPA;

e) l'emanazione di norme di attuazione della presente legge per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo.

2. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 18, il raggiungimento delle finalità ivi previste e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente i seguenti criteri:

a) riduzione all'origine della produzione dei rifiuti mediante la modifica dei cicli produttivi e dei comportamenti dei consumatori nell'utilizzo dei beni immessi al consumo;

b) raccolta differenziata tesa a riutilizzare risorse ed a recuperare materiali ed energie attraverso impianti di termovalorizzazione;

c) drastico ridimensionamento dell'uso della discarica come sistema di smaltimento finale. Gli impianti di termovalorizzazione devono essere realizzati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile senza pericolo per la salute e per l'ambiente.

Art. 15.

(Competenze delle province)

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle province competono le funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione ed al controllo della gestione dei rifiuti a livello provinciale, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente.

2. Spettano altresì alle province il rilevamento dei dati inerenti la gestione dei rifiu-

ti al fine della realizzazione del catasto nazionale dei rifiuti di cui all'articolo 9, ed il controllo sulle attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni della presente legge. Per tali fini le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento le province individuano le porzioni del proprio territorio ove la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, o di alcune tipologie di essi, è dichiarata incompatibile per ragioni di tutela dell'ambiente e della salute.

4. Nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento le province individuano le porzioni del proprio territorio ove è consentita la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Art. 16.

(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni la gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con appositi regolamenti, che stabiliscono in particolare, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

b) l'obbligo di pesare i rifiuti prima di inviarli allo smaltimento, al trattamento o al riciclaggio;

c) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

d) le modalità di raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

e) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

3. Nell'attività di gestione dei rifiuti di cui al comma 2, i comuni si avvalgono dell'apporto della collaborazione e, in generale, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

4. I comuni possono istituire, con le medesime modalità di cui al comma 3, i servizi pubblici integrativi per la raccolta dei rifiuti inerti.

5. I comuni sono tenuti a fornire alle regioni ed alle province tutte le informazioni dalle stesse richieste sulla gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni sono tenuti a comunicare alla regione le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando per ciascuno le operazioni svolte, le tipologie e la quantità di rifiuti;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti ed il ricavato dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

Art. 17.

(Piano nazionale di gestione dei rifiuti)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della presente legge e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 38, comma 1, lettera l), della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (AN-

CI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), nonchè previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano nazionale triennale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato «piano nazionale». Per la redazione della proposta di piano i Ministri si avvalgono dell'ANPA.

2. Il piano nazionale individua i criteri ed i principi direttivi per conseguire l'autosufficienza regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

3. A seguito dell'adozione del piano nazionale le regioni provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Art. 18.

(Piani regionali di gestione dei rifiuti)

1. Le regioni predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo.

2. Per le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani i comuni operano in maniera singola o congiunta con altri comuni, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo tale che le attività di smaltimento e recupero siano svolte unitariamente per bacini ottimali definiti dalle regioni tenuto conto delle particolarità fisiche del territorio e delle caratteristiche delle attività di gestione dei rifiuti.

3. Tutti gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

4. Lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire in impianti di proprietà pubblica o privata, nel territorio delle regioni dove gli stessi sono prodotti. È vietata l'importazione ed esportazione di rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, salve motivate deroghe di durata massima semestrale, eventualmente concesse per decisione della giunta regionale allo scopo di far fronte a situazioni di emergenza.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede, inoltre:

a) i tipi, i quantitativi e l'origine dei rifiuti, anche pericolosi, da recuperare o da smaltire in ambito regionale;

b) i requisiti tecnici generali;

c) la tipologia degli impianti di smaltimento da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione ed all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla lettera e);

d) tutte le disposizioni speciali per i rifiuti di tipo particolare;

e) l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti, coincidenti con il territorio dei singoli comuni o con zone intercomunali ovvero con l'intero territorio provinciale;

f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

g) il complesso delle attività e degli impianti necessari a garantire, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi della lettera e), la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, economicità ed autosufficienza e ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi ed inerti in luoghi prossimi a quelli di produzione e, comunque, ove possibile, all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali individuati;

h) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentiti i comuni e le province delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare l'equilibrata distribuzione degli impianti sul territorio;

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il recupero dai medesimi di materiali di energia;

l) le misure atte ad incentivare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

6. Il piano regionale ha validità triennale e può essere aggiornato ogni anno. La regione ha l'obbligo di aggiornare il piano in

seguito all'adozione del piano nazionale e del programma triennale per la tutela ambientale.

Art. 19.

(Conferenza di servizi)

1. Per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, pareri, concerti, intese, nullaosta, od assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi.

2. La conferenza di cui al comma 1 del presente articolo è convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ne produce gli effetti ivi previsti.

3. Ai fini di cui al presente articolo si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione pubblica la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione medesima, salvo che essa non comunichi al presidente della conferenza di servizi il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate.

4. Le determinazioni stabilite dalla conferenza di servizi sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nullaosta, le autorizzazioni agli assensi formulati dalle singole amministrazioni centrali e periferiche e comportano, ove occorra, la variazione anche integrativa degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Tali determinazioni comportano, altresì, le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

Art. 20.

(Autosmaltimento)

1. L'autosmaltimento di rifiuti non pericolosi può essere effettuato presso gli im-

pianti di produzione. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sono stabilite, avvalendosi dell'ANPA, le modalità per l'esercizio dell'attività di smaltimento, fissando per ciascuna attività la tipologia e la quantità di rifiuti, le categorie di esercizio e le emissioni nell'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(Deposito temporaneo dei rifiuti e stoccaggio dei rifiuti non pericolosi)

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti e lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi presso il produttore non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 6, ma alla sola comunicazione alla regione delle tipologie e delle quantità massime di rifiuti depositati o stoccati. La comunicazione deve essere trasmessa almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività. I rifiuti sono comunque rimossi almeno ogni sei mesi.

2. Il deposito temporaneo dei rifiuti e lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi presso il produttore sono effettuati in conformità alle norme tecniche, di sicurezza ed igienico-sanitarie e con ogni cautela idonea ad evitare esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo e di danno per la salute pubblica e per l'ambiente. Sono inoltre osservate le prescrizioni generali o specifiche impartite dall'autorità sanitaria e dall'autorità preposta al controllo dei rifiuti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate, avvalendosi dell'ANPA, le quantità massime di rifiuti per ciascuna tipologia detenibili presso un deposito temporaneo.

4. Il deposito temporaneo e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi presso il produttore non richiedono l'autorizzazione

di cui all'articolo 6, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

b) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

c) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

d) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso.

5. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'ANPA, provvede, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, ad aggiornare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme tecniche di cui alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984.

Art. 22.

(Trasporto dei rifiuti)

1. I soggetti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 6 sono tenuti, durante le attività di raccolta e trasporto, a identificare i rifiuti con il documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del rifiuto;

- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso del trasporto;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati in conformità alle vigenti norme internazionali e comunitarie in materia di sostanze e preparati pericolosi e sono accompagnati da un formulario di identificazione, redatto in conformità al documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993.

3. Il formulario di cui al comma 2 è redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

4. Il primo esemplare di cui al comma 3 deve rimanere presso il produttore o detentore, il secondo deve essere consegnato al destinatario, il terzo, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

5. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

6. Ai fini del trasporto dei rifiuti pericolosi è data priorità al trasporto ferroviario con l'obiettivo di ridurre gli incidenti e l'inquinamento ambientale.

7. Il trasporto ferroviario dei rifiuti è disciplinato con apposito regolamento emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con il decreto di cui al comma 7, si applicano le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308.

Art. 23.

*(Trasporto transfrontaliero dei rifiuti
destinati allo smaltimento)*

1. L'importazione e l'esportazione dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, provvede ad adeguare la normativa nazionale al citato regolamento (CEE) n. 259/93, con particolare riguardo ai criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le esportazioni dei rifiuti di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento CEE.

2. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti sono individuate nelle regioni o nelle province autonome in cui sono stoccati o dove sono dirette le sostanze o i materiali di cui agli allegati III e IV annessi al medesimo regolamento e destinati allo smaltimento. L'autorità di transito è individuata nel Ministro dell'ambiente.

Art. 24.

*(Attività di recupero
sottoposte a comunicazione)*

1. Chiunque intenda effettuare sul territorio nazionale una o più operazioni di cui all'allegato II B annesso alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, per i materiali, definiti rifiuti ai sensi della presente legge, ed elencati negli allegati 2 e 3 annessi al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supple-

mento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1995, ad eccezione delle categorie di cui ai numeri 21 e 22 dell'allegato 1 annesso al medesimo decreto, è tenuto, senza alcun onere finanziario, a darne annualmente comunicazione alla regione competente la quale provvede ad individuare i contenuti della relazione tecnica da allegare alla comunicazione di cui al presente comma.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è rinnovata in caso di modifica sostanziale del processo di recupero.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, avvalendosi dell'ANPA, sono stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività finalizzate al recupero ai fini della produzione di energia dai residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dai residui allo stato solido derivanti dal processo di cokizzazione di frazioni pesanti petrolifere (coke di petrolio).

4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati annessi ai decreti del Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.

5. I soggetti che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti non individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 25.

(Raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al recupero)

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di rifiuti destinati ad una delle operazioni di recupero di cui all'articolo 24, comma 1, deve, senza alcun onere finanziario, darne comunicazione alla

regione trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta e la tipologia del mezzo di trasporto. La regione redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione ai sensi della presente legge. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto.

2. Durante il trasporto i rifiuti di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del rifiuto destinato al recupero;

c) destinazione, con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il rifiuto destinato al recupero;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta ed il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei rifiuti inerti purchè privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

c) delle frazioni merceologiche non pericolose, derivanti da raccolte differenziate previste da norme statali o regionali

in attuazione dei piani di gestione dei rifiuti;

d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

4. Alle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non individuati ai sensi dell'articolo 24, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

5. L'importazione e l'esportazione dei rifiuti destinati al recupero sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993.

6. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, i rifiuti ricuperabili importati ai sensi del comma 1, in conformità a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al recupero unicamente in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

7. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccate o dirette le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III, e IV annessi al regolamento medesimo, destinati al recupero. L'autorità di transito è individuata nel Ministro dell'ambiente.

Art. 26.

(Misure di sicurezza e procedure amministrative)

1. Alle operazioni di cui all'allegato II B annesso alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, per i rifiuti di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e ai fattori

di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti applicabili alla fattispecie e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel rifiuto, in particolare in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

2. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti da attività produttive, ovvero pericolosi, per le corrispondenti attività previste nella presente legge o in relazione alle caratteristiche del rifiuto.

3. Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi destinati al recupero non può superare i centottanta giorni, salva motivata proroga da parte della regione competente e salve le prescrizioni tecniche imposte dall'ARPA competente, per il periodo di deroga, a tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 27.

(Impianti per il recupero dei rifiuti)

1. La installazione e l'esercizio degli impianti per il recupero dei rifiuti, individuati ai sensi dell'articolo 24, non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui all'articolo 6. L'esercizio di tali impianti è subordinato alla comunicazione alla regione competente ai sensi dell'articolo 24 da effettuare almeno trenta giorni prima dell'avvio degli impianti medesimi.

2. La costruzione e l'esercizio degli impianti per il recupero dei rifiuti non individuati ai sensi dell'articolo 24, sono sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 6.

Art. 28.

(Imballaggi: definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per:

a) imballaggio: i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a con-

tenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche gli articoli a perdere usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la movimentazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i *container* per trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuti della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, esclusi i residui della produzione;

f) gestione dei rifiuti da imballaggio: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio, compreso il controllo di tali operazioni;

g) prevenzione: riduzione della quantità e della nocività dei materiali componenti gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio in tutte le fasi del loro ciclo di vita, ovvero produzione, utilizzazione, consumo e gestione post-consumo;

h) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le operazioni previste dall'al-

legato II B annesso alla citata direttiva 91/156/CEE;

i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti da imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini compreso il riciclaggio organico ed escluso il recupero di energia;

l) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto, con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione) ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate delle parti biodegradabili dei rifiuti da imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o di metano. L'interramento in discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A annesso alla citata direttiva 91/156/CEE;

p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q) accordo volontario: un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 29.

(Criteri informativi del sistema nazionale di gestione dei rifiuti da imballaggio)

1. Il provvedimento di attuazione della direttiva 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio si conforma alle norme della presente legge ed il sistema nazionale di gestione dei rifiuti di imballaggio deve uniformarsi ai seguenti principi generali:

a) incentivazione, anche mediante l'introduzione di strumenti finanziari, in conformità ai principi del diritto comunitario, di forme di prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite e di azioni volte a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi;

b) partecipazione alle operazioni di raccolta, recupero e riciclaggio di tutti gli operatori coinvolti, ovvero i produttori della materia prima utilizzata dagli imballaggi, i trasformatori di essa, gli importatori di imballaggi e delle materie prime necessarie per la loro fabbricazione, gli utilizzatori di imballaggi, i distributori, le aziende di raccolta e recupero, pubbliche e private, ed i consumatori, secondo il principio della responsabilità condivisa;

c) introduzione di strumenti economici, in assenza di misure a livello comunitario, al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dell'intero sistema; in particolare, introduzione di un contributo per filiera dovuto dai soggetti che immettono sul mercato imballaggi per i quali non si siano raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 31;

d) introduzione di sistemi di incentivazione per lo sviluppo di attività di recupero e di riciclaggio nonchè per garantire sbocchi di mercato per i materiali riciclati;

e) promozione di attività di ricerca ed attività dimostrative per la riduzione degli imballaggi, finalizzate a finanziare interventi di *design* di prodotto e di gestione del prodotto diretti alla minimizzazione del consumo di imballaggi;

f) promozione di forme di cooperazione volontaria tra i soggetti istituzionali ed economici;

g) condizioni paritarie per i soggetti e materiali coinvolti al fine di non creare discriminazioni o distorsioni del mercato;

h) informazione degli utenti degli imballaggi, in particolare dei consumatori.

2. Sulla base dei principi di cui al comma 1 viene redatto un piano nazionale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'ANCI; tale piano stabilisce anche le necessarie integrazioni con il piano di cui all'articolo 17.

3. Per la redazione del piano di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente si avvale dell'ANPA.

4. I piani regionali di cui all'articolo 18 vengono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio in attuazione delle disposizioni del piano nazionale di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute ed all'igiene dei prodotti imballati, nonchè i vigenti requisiti in materia di trasporto e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.

Art. 30.

(Banca dati)

1. Ai fini del controllo dell'attuazione degli obiettivi della presente legge e dell'invio alla Commissione delle Comunità europee dei dati conformi all'allegato III annesso al-

la direttiva 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, è costituita presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una banca dati sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.

2. L'ISTAT per l'espletamento del compito di cui al comma 1, con particolare riguardo alla raccolta dei dati, si avvale del sistema informativo nazionale ambientale.

Art. 31.

(Obblighi di riciclaggio e recupero energetico)

1. Ai fini del recupero degli imballaggi sono stabiliti, in conformità della direttiva 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2001:

a) almeno il 50 per cento in peso dei rifiuti da imballaggio deve essere recuperato in materia o come fonte di energia;

b) almeno il 25 per cento in peso dei rifiuti da imballaggio deve essere riciclato;

c) almeno il 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio deve essere riciclato.

2. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla scadenza di cui al medesimo comma 1, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sono definite le misure da adottare a carico delle singole filiere inadempienti.

3. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalla selezione degli imballaggi recuperati.

4. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto a chiunque di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi secondari, ad esclusione di quelli utilizzati come imballaggio primario dal consumatore.

5. Con riferimento agli imballaggi di cui al comma 4, i produttori e i distributori organizzano la raccolta.

6. È vietato immettere sul mercato contenitori od imballaggi che non possono essere correttamente smaltiti e per i quali non sussiste la possibilità di recupero come materia o come fonte di energia nel rispetto dei criteri che saranno fissati dall'Unione europea.

7. A decorrere dal 31 dicembre 1997 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli *standard* europei fissati dalla Commissione delle Comunità europee in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 e dell'allegato II annesso alla citata direttiva 94/62/CE.

8. È vietato, altresì, immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio, e cromo esavalente superiori a:

a) 600 ppm in peso a decorrere dal 30 giugno 1998;

b) 250 ppm in peso a decorrere dal 30 giugno 1999;

c) 100 ppm in peso a decorrere dal 30 giugno 2001.

9. Al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, e di fornire una corretta informazione ai consumatori sulla loro destinazione finale, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità ed i marchi fissati dalla Commissione delle Comunità europee, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 94/62/CE. Fino alla definizione dei marchi europei si applica, agli imballaggi per liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.

10. Le attività di raccolta degli imballaggi primari sono esercitate dai comuni.

Art. 32.

(ConSORZI obbligatori di riciclaggio)

1. Rimane ferma la disciplina dettata dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, relativa ai consorzi obbligatori per il riciclaggio dei contenitori liquidi in vetro, alluminio e plastica, nonché alla raccolta e riciclaggio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi.

2. Le imprese che provvedono per conto del Consorzio obbligatorio degli oli usati, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli medesimi devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.

3. Al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, si applica la disciplina prevista dalla presente legge per i rifiuti di cui all'articolo 6, fino al momento della loro cessione ai soggetti che prevedono alla rigenerazione.

4. È istituito il Consorzio nazionale obbligatorio per la raccolta e riciclaggio dei beni durevoli, quali frigoriferi, *freezer*, condizionatori d'aria, televisori e *monitor*, lavatrici, lavastoviglie, *computer*, fotocopiatrici. Il Consorzio ha personalità giuridica e non ha fini di lucro ed ha articolazione regionale ed interregionale.

5. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti obbligati a partecipare al Consorzio, definisce lo statuto tipo e fissa gli obiettivi nazionali di riciclaggio.

Art. 33.

(Sistema tariffario per i rifiuti solidi urbani)

1. La tassa sui rifiuti solidi urbani è trasformata in tariffa.

2. Il sistema tariffario istituito ai sensi del comma 1 è stabilito in funzione del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettivamente reso.

3. I comuni calcolano la tariffa da applicare alla varie utenze sulla base di parametri che sono determinati in funzione di:

a) composizione e tipologia dei nuclei familiari per le utenze civili;

b) numero di addetti e tipologie di attività per le utenze industriali, artigianali, commerciali e di servizio.

Art. 34.

(Obbligo di informazione)

1. I soggetti che effettuano attività di recupero dei rifiuti e di produzione e trasporto dei rifiuti destinati al recupero sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, secondo le modalità previste dal modello unico di dichiarazione in materia ambientale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1995, in attuazione dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di rifiuti pericolosi, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle agenzie regionali per l'ambiente competenti territorialmente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati.

Art. 35.

(Controlli)

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti di cui alla presente legge

sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dell'ANPA.

Art. 36.

(Abbandono di rifiuti)

1. L'abbandono di rifiuti è assoggettabile alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire un milione, se trattasi di rifiuti urbani non pericolosi, e da lire 100.000 a lire 10 milioni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

Art. 37.

(Mancanza di autorizzazione)

1. I titolari delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni.

2. Qualora l'attività di gestione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

Art. 38.

(Inosservanza di prescrizioni autorizzate)

1. La regione, ove rilevi l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalla presente legge, secondo la gravità delle infrazioni procede, con provvedimenti motivati:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Art. 39.

(Omessa trasmissione di comunicazione ed omessa tenuta dei registri di carico e scarico)

1. Ai legali rappresentanti delle imprese che omettono di effettuare le comunicazioni previste dalla presente legge nei termini prescritti, o che rendono comunicazioni infedeli dei dati richiesti, ovvero che non ottemperano agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico, si applica l'ammenda fino a lire 5 milioni, se trattasi di rifiuti non pericolosi provenienti da attività produttive, e l'ammenda fino a lire 20 milioni se trattasi di rifiuti pericolosi.

Art. 40.

(Disciplina delle sanzioni amministrative)

1. Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 41.

(Norme transitorie)

1. Le norme tecniche generali emanate in applicazione delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate fino all'emanazione delle norme tecniche generali da adottare ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni ed i permessi concessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla loro naturale scadenza e, fino all'emanazione dei provvedimenti od all'espletamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla presente legge, possono essere rinnovati alle medesime condizioni per un periodo massimo di tre anni.

Art. 42.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

ALLEGATO 1

(v. articolo 3, comma 1, lettera a)

ELENCO DEI RIFIUTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 1, LETTERA a) DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 LUGLIO 1975, RELATIVA AI RIFIUTI

CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI

Nota introduttiva

1. L'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE definisce il termine «rifiuti» nel modo seguente: «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1, lettera a), stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3. Il Catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato. Tuttavia, un materiale figurante nel Catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2, paragrafo I, lettera b), di detta direttiva.

5. Il Catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel Catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8. Il Catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di «rifiuti pericolosi» disposto dall'articolo I, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.

- 01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
- 02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
- 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
- 04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
- 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
- 07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
- 08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PF-FU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
- 11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
- 12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
- 13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
- 14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
- 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
- 17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
- 18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
- 19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
- 20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

- 01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA
- 01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali
- 01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
- 01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
- 01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
- 01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
- 01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
- 01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 01	colle
01 03 02	polveri e rifiuti polverosi
01 03 03	funghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00	rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 01	ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02	sabbia e argilla di scarto
01 04 03	polveri e rifiuti polverosi
01 04 04	rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05	rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06	rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 00 00	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
02 01 00	rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti animali
02 01 03	scarti vegetali
02 01 04	rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05	rifiuti agrochimici
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02 00	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 00	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco
02 03 01	fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti da separazione con solventi
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
- 02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli affluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 03 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI

- 03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 02 segatura
- 03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
- 03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
- 03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
- 03 03 01 corteccia
- 03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)

03 03 03	fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03 03 04	fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06	fibra e fanghi di carta
03 03 07	scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 00 00	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
04 01 00	rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 03	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi contenenti cromo
04 01 07	fanghi non contenenti cromo
04 01 08	cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 01 09	cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00	rifiuti dell'industria tessile
04 02 01	rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
04 02 02	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04 02 03	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
04 02 04	rifiuti da fibre tessili miste prima della filatura e della tessitura
04 02 05	rifiuti da fibre lavorate principalmente di origine vegetale
04 02 06	rifiuti da fibre lavorate principalmente di origine animale
04 02 07	rifiuti da fibre lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04 02 08	rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastometri, plastometri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (es.: grasso, cera)
04 02 11	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 12	rifiuti non contenenti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 13	tinture e pigmenti
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

- 05 00 00 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
- 05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi
- 05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
- 05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
- 05 01 05 perdite di olio
- 05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
- 05 01 07 catrami acidi
- 05 01 08 altri catrami
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi
- 05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
- 05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 03 00 catalizzatori esauriti
- 05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 05 03 02 altri catalizzatori esauriti
- 05 04 00 filtri di argilla esauriti
- 05 04 01 filtri di argilla esauriti
- 05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
- 05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
- 05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
- 05 06 01 catrami acidi
- 05 06 02 asfalto
- 05 06 03 altri catrami
- 05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
- 05 07 01 fanghi contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 08 00 rifiuti della rigenerazione dell'olio
- 05 08 01 filtri di argilla esauriti
- 05 08 02 catrami acidi
- 05 08 03 altri catrami
- 05 08 04 rifiuti liquidi acquosi della rigenerazione dell'olio
- 05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
- 06 01 00 soluzioni acide di scarto
- 06 01 01 acido solforoso e solforico
- 06 01 02 macido cloridrico
- 06 01 03 acido fluoridrico
- 06 01 04 acido fosforoso e fosforico

06 01 05	acido nitroso e nitrico
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00	soluzioni alcaline
06 02 01	idrossido di calcio
06 02 02	soda (idrossido di sodio)
06 02 03	ammoniaca
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00	sali e loro soluzioni
06 03 01	carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02	soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03	sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04	soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05	sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06	soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07	fosfati e sali solidi collegati
06 03 08	soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09	sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10	sali solidi contenenti ammonio
06 03 11	sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12	sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00	rifiuti contenenti metalli
06 04 01	ossidi metallici
06 04 02	sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00	rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione
06 06 01	rifiuti contenenti zolfo
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00	rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 08 01	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00	rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01	fosfogesso
06 09 02	scorie contenenti fosforo
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

- 06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
- 06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
- 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
- 06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 06 12 02 altri catalizzatori esauriti
- 06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici
- 06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
- 06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
- 06 13 03 nerofumo di gas
- 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 07 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
- 07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PF-FU) di prodotti chimici organici di base
- 07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 01 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
- 07 02 06 altri catalizzatori esauriti
- 07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
- 07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06	altri catalizzatori esauriti
07 03 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00	rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06	altri catalizzatori esauriti
07 04 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 04 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00	rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06	altri catalizzatori esauriti
07 05 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 05 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00	rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01	soluzioni acquose (di lavaggio ed acque madri)
07 06 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06	altri catalizzatori esauriti
07 06 07	fondi di distillazione e residui di reazione elogenati
07 06 08	altri fondi di distillazione e reesidui di reazione
07 07 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00	rifiuti da PFFU di prodotti dalla chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06	altri catalizzatori esauriti
07 07 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 07 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 00	rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03	pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04	pitture in polvere
08 01 05	pitture e vernici indurite
08 01 06	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07	fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08	fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09	rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 0 801 06)
08 01 10	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00	rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
- 08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
- 08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
- 08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
- 08 03 04 inchiostro essiccato
- 08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
- 08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
- 08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
- 08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
- 08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
- 08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
- 08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
- 08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
- 08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
- 08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 09 00 00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
- 09 01 04 soluzioni di fissaggio
- 09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
- 09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
- 10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
- 10 01 01 ceneri pesanti

10 01 02	ceneri leggere
10 01 03	ceneri leggere e torba
10 01 04	ceneri leggere di olio
10 01 05	rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06	altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07	fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 08	altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09	acido solforico
10 01 10	catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 02	scorie non trasformate
10 02 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04	fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05	altri fanghi
10 02 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01	catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 03	scorie
10 03 04	scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05	polvere di alluminia
10 03 06	suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07	rivestimenti di carbone usati
10 03 08	scorie saline di seconda fusione
10 03 09	scorie nere di seconda fusione
10 03 10	rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11	polveri di gas effluenti da camino
10 03 12	altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03	arsenato di calcio
10 04 04	polveri di gas effluenti da camino
10 04 05	altre polveri e particolato
10 04 06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 05 00	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 07	rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03	polveri dei gas effluenti da camino
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 05	rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99	rifiuti noti specificati altrimenti
10 08 00	rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03	polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04	altre polveri e particolato
10 08 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02	forme contenenti leganti inutilizzate
10 09 03	scorie di fusione
10 09 04	polveri di fornace
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03	scorie di fusione
10 10 04	polveri di fornace
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 01	miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro

- 10 11 02 vetro di scarto
- 10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
- 10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
- 10 11 05 altre polveri e particolato
- 10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
- 10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
- 10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
- 10 12 03 altre polveri e particolato
- 10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 12 06 stampi inutilizzabili
- 10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali
- 10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
- 10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
- 10 13 03 rifiuti della fabbricazione (li altri materiali compositi in cemento
- 10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
- 10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 13 06 altre polveri e particolato
- 10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 11 00 00 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
- 11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi del trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
- 11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
- 11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
- 11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
- 11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
- 11 01 05 soluzioni acide di decappaggio
- 11 01 06 acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07 alcali non specificati altrimenti
- 11 01 08 fanghi di fosfatazione

- 11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
- 11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
- 11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
- 11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra
- 11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
- 11 03 02 altri rifiuti
- 11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
- 11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

- 12 00 00 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
- 12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)
- 12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
- 12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
- 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
- 12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
- 12 01 05 particelle di plastica
- 12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
- 12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
- 12 01 10 oli sintetici per macchinari
- 12 01 11 fanghi di lavorazione
- 12 01 12 grassi e cere esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
- 12 02 01 polvere per sabbatura esausta
- 12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
- 12 02 03 fanghi di lucidatura
- 12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
- 13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
- 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT

- 13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
- 13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
- 13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
- 13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
- 13 01 08 oli per freni
- 13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
- 13 02 01 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
- 13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
- 13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
- 13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
- 13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi conteneuti PCB e PCT
- 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
- 13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
- 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
- 13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
- 13 04 00 oli di cala
- 13 04 01 oli di cala da navigazione interna
- 13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
- 13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
- 13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
- 13 05 03 fanghi da collettori
- 13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
- 13 0505 altre emulsioni
- 13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

- 14 00 00 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
- 14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
- 14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
- 14 01 03 altri solventi e miscele solventi
- 14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
- 14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
- 14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

- 14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti
- 14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 02 02 miscele di Solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
- 14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica
- 14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 03 02 altri solventi alogenati
- 14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
- 14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
- 14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
- 14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 05 03 altri solventi e miscele di solventi
- 14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
- 14 05 05 fanghi contenenti altri solventi

- 15 00 00 IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
- 15 01 00 imballaggi
- 15 01 01 carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi in metallo
- 15 01 05 imballaggi compositi
- 15 01 06 imballaggi in più materiali
- 15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
- 15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

- 16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
- 16 01 00 veicoli fuoristrada
- 16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
- 16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
- 16 01 03 pneumatici usati
- 16 01 04 veicoli inutilizzabili
- 16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli

16 01 99	veicoli non specificati altrimenti
16 02 00	apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01	trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02	altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16 02 03	apparecchiature contenenti clorofluorcarburi
16 02 04	apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05	altre apparecchiature fuori uso
16 02 06	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07	rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08	rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00	prodotti fuori specifica
16 03 01	prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02	prodotti fuori specifica organici
16 04 00	rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01	munizioni di scarto
16 04 02	fuochi artificiali di scarto
16 04 03	altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00	gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01	gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02	altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, esempio sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03	altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, esempio sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00	batterie ed accumulatori
16 06 01	accumulatori al piombo
16 06 02	accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03	pile a secco al mercurio
16 06 04	pile alcaline
16 06 05	altre pile ed accumulatori
16 06 06	elettrolisi da pile e accumulatori
16 07 00	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07	rifiuti solidi della pulizia di stive di navi
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti

- 17 00 00 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
- 17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceiamiche e materiali in gesso
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramica
- 17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
- 17 02 00 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi
- 17 03 01 asfalto contenente catrame
- 17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
- 17 03 03 catrame e prodotti catramosi
- 17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 08 cavi
- 17 05 00 terra e materiali di dragaggio
- 17 05 01 terra e rocce
- 17 05 02 terra di dragaggio
- 17 06 00 materiale isolante
- 17 06 01 materiale isolante contenente amianto
- 17 06 02 altri materiali isolanti
- 17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni 17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
- 18 00 00 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
- 18 01 00 rifiuti di maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
- 18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
- 18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (esempio abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)

- 18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
- 18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
- 18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 04 sostanze chimiche di scarto

- 19 00 00 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

- 19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
- 19 01 01 ceneri pesanti e scorie
- 19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
- 19 01 03 ceneri leggere
- 19 01 04 polveri di caldaia
- 19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
- 19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 19 01 08 rifiuti di pirolisi
- 19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
- 19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 19 01 99 rifiuti non specifici altrimenti
- 19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
- 19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
- 19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
- 19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
- 19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
- 19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
- 19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
- 19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
- 19 04 03 fase solida non verificata
- 19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 05 00 rifiuti del trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
- 19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
- 19 05 03 composti fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 01	fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02	fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00	percolato di discarica
19 07 01	percolato di discariche
19 08 00	rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01	mondiglia
19 08 02	rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03	grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04	fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 04	fanghi da trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00	rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19 09 01	rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02	fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03	fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 00	raccolta differenziata
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 03	plastica (piccole dimensioni)
20 01 04	altri tipi di plastica
20 01 05	altri tipi di metallo
20 01 06	metallo (piccole dimensioni, esempio lattine)
20 01 07	legno
20 01 08	rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09	oli e grassi
20 01 10	abiti
20 01 11	prodotti tessili
20 01 12	vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13	solventi
20 01 14	acidi
20 01 15	rifiuti alcalini
20 01 16	detergenti
20 01 17	prodotti fotochimici

20 01 18	medicinali
20 01 19	pesticidi
20 01 20	batterie e pile
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22	aerosol
20 01 23	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti compostabili
20 02 02	terreno e rocce
20 02 03	altri rifiuti non compostabili
20 03 00	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani misti
20 03 02	rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 05	fanghi di serbatoi settici
20 03 05	veicoli fuori uso

